

**STATUTO  
DELLA  
“FONDAZIONE L’ALIANTE IMPRESA SOCIALE”**

**ART. 1 — Denominazione**

**1.1** Ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione con la denominazione "FONDAZIONE L’ALIANTE IMPRESA SOCIALE". Ai sensi della normativa vigente, l’ente utilizzerà la locuzione "Impresa Sociale" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

**1.2** La Fondazione viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (d’ora innanzi anche “Disciplina dell’Impresa Sociale”), dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (d’ora innanzi anche “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e, in quanto compatibili, del codice civile.

**ART. 2 - Sede**

**2.1** La Fondazione ha sede in **Milano**.

**2.2** La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nei termini di legge. L’eventuale trasferimento in altro Comune potrà essere deliberato solo dal Consiglio di Amministrazione mediante modifica statutaria.

**ART. 3 - Scopi e attività**

**3.1** La Fondazione, nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dalla Disciplina dell’Impresa Sociale e successive modifiche e integrazioni, persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via stabile e principale, delle attività di impresa di interesse generale di cui al successivo comma 3.2.

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere ed attuare progetti nel campo della prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo di soggetti che si trovino, per qualsiasi causa, in stato di disagio psichico, con particolare riguardo agli adolescenti e di attivarsi per l’avviamento e lo sviluppo degli stessi.

**3.2** Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita in via stabile e principale le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Disciplina dell’Impresa Sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r).

Nell'ambito delle sopra indicate attività la Fondazione potrà:

- sostenere la ricerca scientifica e il supporto psicosociale attraverso la creazione di centri atti a sostenere gli adolescenti e le loro famiglie sia a livello psicologico che sociale;
- erogare prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale al domicilio per soggetti che necessitano di trattamenti riabilitativi;
- istituire strutture per l'accoglienza e la cura dei minori stranieri non accompagnati.

La Fondazione, escluso ogni scopo lucrativo, può assumere ogni altra iniziativa di carattere finanziario, immobiliare e mobiliare di carattere strumentale comunque finalizzata al perseguimento degli scopi enunciati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

La Fondazione può, inoltre, collaborare con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri o soprannazionali, anche stipulando apposite convenzioni; può approfondire le conoscenze ed i rapporti internazionali e, infine, partecipare attivamente alla elaborazione delle politiche che le pubbliche autorità assumeranno nei campi di competenza della Fondazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere altresì attività diverse da quelle d'impresa di interesse generale, nei limiti consentiti dall'art. 2 della Disciplina dell'Impresa Sociale.

Al Consiglio di Amministrazione compete la loro puntuale individuazione.

La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi dell'art. 7 del CTS.

#### **ART. 4 - Patrimonio**

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) proventi e ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte;
- f) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 112/2017.

#### **ART. 5 – Esercizio**

5.1 L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

## **ART. 6 - Lavoratori**

**6.1** Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

**6.2** In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto indicato dal D.Lgs. 112/2017, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

## **ART. 7 - Volontari**

**7.1** Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può avvalersi di volontari nei limiti e con i criteri previsti dai commi 2 e 2-bis dell'art. 13 della Disciplina dell'Impresa Sociale che operino in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente con gli scopi di solidarietà.

**7.2** La qualità di volontario è incompatibile per legge con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la stessa Fondazione.

**7.3** I volontari devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I criteri e le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetari.

## **ART. 8 - Organi**

**8.1** Sono Organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice-Presidente;
- 3) l'Organo di Controllo.

## **ART. 9 - Nomina del Consiglio di Amministrazione**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente.

**9.2** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Anna Bassetti che dura in carica a vita. È facoltà del Presidente designare la persona destinata a sostituirlo nel tempo e che assumerà a sua volta il ruolo di Presidente con tutte le prerogative alla stesso attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa, per il caso di morte, incapacità sopravvenuta o di rinuncia alla sua posizione.

**9.3** I membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente restano in carica per la durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

**9.4** I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente che designa anche il Vice presidente all'interno del Consiglio. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) della Disciplina dell'Impresa Sociale, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è designato dai lavoratori.

**9.5.** L'assunzione della carica di consigliere, oltre all'applicazione dell'art. 2382 del c.c. e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: i) requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione; ii) requisiti di professionalità: i consiglieri devono essere

scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di attività funzionali all'attività della Fondazione; iii) requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività in diretta concorrenza con la fondazione.

**9.6** Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

**9.7** Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nei limiti di legge, un compenso per tutti i Consiglieri, oltre al rimborso delle spese sostenute, ai sensi del successivo art. 16.

**9.8** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o due consiglieri nominati dalla Presidente, alla loro sostituzione provvederanno i consiglieri rimasti in carica. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio, ad eccezione della Presidente, decade e si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 9.4.

**9.9** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere designato dai lavoratori ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto il sostituto sarà nominato con le medesime modalità.

**9.10.** I consiglieri nominati successivamente all'insediamento del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dello stesso.

**9.11** I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno decadere dalla loro carica qualora non partecipino senza giustificato motivo per tre volte di seguito alle sedute regolarmente convocate.

## **ART. 10 — Funzionamento e poteri del Consiglio di Amministrazione**

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia o all'estero

**10.2** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei consiglieri con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, inviato con almeno tre giorni di preavviso mediante messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo alla comunicazione che garantisca in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza può essere convocato con le stesse modalità almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo comma 10.7.

**10.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

**10.4** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

**10.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

**10.6** Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Presidente.

**10.7** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**10.8** Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto

- a) delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti col personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione;
- b) può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, determinandone composizione, durata, funzioni e compenso;
- c) può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Generale esterno al Consiglio;
- d) redige ed approva, se ritenuto opportuno, un apposito regolamento interno, che stabilisce le modalità di funzionamento degli organi della Fondazione;
- e) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale;
- f) elabora il programma annuale delle attività, i progetti prioritari, reperisce e assegna le risorse per la realizzazione dei programmi, avvalendosi della eventuale collaborazione del Direttore Generale se nominato;
- g) nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della Fondazione, stabilendo compiti ed attribuzioni;
- h) delibera le modifiche del presente statuto con una maggioranza qualificata pari ai quattro quinti dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole del Presidente della Fondazione;
- i) individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, che la Fondazione potrà svolgere secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- j) delibera in merito alle tipologie di spese e alle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso spese con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 17 e 18 del CTS;
- k) delibera, ai sensi dell'art.22 comma 5 del CTS, in ordine alla ricostituzione del patrimonio minimo oppure delibera la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in altra forma, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Fondazione;
- l) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali l'acquisto, la permuta e l'eventuale alienazione di beni immobili, l'accettazione di eredità o simili;
- m) nomina l'Organo di Controllo;
- n) nomina il revisore legale nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e comunque qualora lo ritenga opportuno, sempre che tale funzione non venga esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 10, della Disciplina dell'Impresa Sociale;

o) delibera l'estinzione dell'a Fondazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge.

**10.9** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

#### **ART. 11 - Il Presidente- il Vice Presidente**

**11.1** Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

**11.2** Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- garantire l'osservanza dello statuto e ne propone la modifica quando lo ritenga opportuno;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto necessario per l'efficiente andamento della Fondazione, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

**11.3** In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente, il quale potrà esercitare i medesimi poteri.

#### **ART. 12 - Il Direttore Generale.**

**12.1** Il Direttore Generale, se nominato, collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

**12.2** Il Direttore Generale può partecipare su invito del Presidente alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **ART. 13 - L'Organo di Controllo**

**13.1** Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13.4 il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, composto, alternativamente, su decisione del Consiglio in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 10 del D. Lgs. 112/2017.

**13.2** L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazione dell'art. 2399 del c.c. e del d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: i) requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione; ii) requisiti di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c.2, del c.c.; iii) requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che direttamente o indirettamente hanno rapporti patrimoniali con la Fondazione, tali da

inficiare l'indipendenza del sindaco che perderebbe l'autonomia che la sua carica richiede.

**13.3** Nel caso di nomina di più sindaci si avrà un organo di controllo collegiale e al suo interno dovrà essere eletto il Presidente del Collegio.

**13.4** Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 11, comma 4, lettera b) della Disciplina dell'Impresa Sociale, l'Organo di Controllo sarà collegiale e un componente dovrà essere nominato dai lavoratori, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

**13.5** L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi a decorrere dalla nomina e può essere riconfermato; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

**13.6** Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

**13.7** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**13.8** L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 della Disciplina dell'Impresa Sociale, e attesta che il bilancio sociale, sia conforme alle linee guida previste dall'articolo 9, c. 2, della Disciplina dell'Impresa Sociale.

**13.9** I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**13.10** Nel caso previsto dall'articolo 10, c. 5, della Disciplina dell'Impresa Sociale, l'Organo di Controllo può svolgere anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

**13.11** Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti al registro dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010. In luogo di un Revisore Legale può essere nominata una società di revisione legale iscritta al citato registro.

**13.12** Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio di esercizio. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

**13.13** Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**13.14** L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**13.15** Delle determinazioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto su apposito registro tenuto in ordine cronologico. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze.

#### **Art.14 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività**

**14.1** Ai sensi dell'art. 11 della Disciplina dell'Impresa Sociale verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo un apposito regolamento aziendale per disciplinare

adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione.

**14.2** In caso di superamento da parte della Fondazione di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo ai sensi dei precedenti articoli 9.4 e 13.4.

#### **ART. 15 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale – divieto di ripartizione**

**15.1** Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine non superiore a 180 giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente e il bilancio sociale redatti ai sensi dell'art. 9 della Disciplina dell'Impresa Sociale che il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese secondo i termini di legge. Il bilancio sociale dovrà altresì essere pubblicato sul sito internet della Fondazione.

**15.2** Salvo quanto previsto nel successivo articolo 15.3, gli utili e gli avanzi di gestione netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

**15.3** La Fondazione può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

#### **ART. 16 Compensi per le Cariche sociali**

**16.1** Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**16.2** La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

#### **ART. 17 - Estinzione**

**17.1** La Fondazione si estingue:

- nel caso di sopravvenuta impossibilità dello scopo della Fondazione;
- nel caso di insufficienza del patrimonio della Fondazione per il raggiungimento dello scopo.

**17.2** Il Consiglio di Amministrazione, delibera lo scioglimento della Fondazione con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei suoi membri e comunque con il voto favorevole del Presidente della Fondazione. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, munendoli dei necessari poteri.

**17.3** I beni residuali, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione costituiti ed operanti da almeno tre anni scelti dal Consiglio di Amministrazione.

**ART. 18 - Disposizioni generali**

**18.1** Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto, le norme del Codice Civile, della Disciplina dell'Impresa Sociale e del CTS, nonché ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.